

**Oggetto: AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOL. GERMANO LORENZI CON STUDIO A RIVA DEL GARDA (TN) DELLA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DI VARIANTE N. 2 AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA MALGA SPINALE, P.ED. 630 IN LOC. PESCHERA.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso** che con deliberazione n. 39/2014 della Giunta di Praso si stabiliva:

1. “di APPROVARE, il progetto dei lavori di realizzazione di un servizio igienico presso la Malga Spinale, p.ed. 630 in Loc. Peschera –, predisposto dal geom. Triola Giorgia dell’Ufficio Tecnico Intercomunale secondo gli elaborati in premessa citati e qui richiamati, nell’importo complessivo di perizia di € 39.164,68.= di cui € 25.500,00 per lavori, ed € 13.664,68.= per somme a disposizione.
2. di impegnare la spesa di € 38.418,04 all’intervento 2010501 (Cap. 3879) del bilancio di previsione in corso, dando atto che le spese tecniche del geologo pari a € 746,64 sono state impegnate con provvedimento n. 2/2014 all’intervento 2010506 (Cap. 3901).
3. di AFFIDARE i lavori alla ditta Ille Prefabbricati Spa con sede a Spiazzo, Fraz. Borzago 35/D, che offriva per i lavori un ribasso del 12,000% sull’importo di € 25.500,00(di cui €500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e quindi per complessivi € 22.000,00 cui aggiungo la sicurezza per un totale quindi di € 22.500,00 + IVA, il tutto come da come da offerta dd. 16/06/2014, prot. 1662/2014;
4. di dare atto che la DL e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, viene affidata alla Responsabile dell’Ufficio tecnico Intercomunale Arch. Alessandra Sordo Sicheri.”

Osservato che

**Considerato** che i lavori sono stati consegnati in data 04.07.2014 e dovevano terminare il 02.09.2014, ma poi sono stati sospesi in data 25.08.2014;

**Atteso che** durante la realizzazione dei lavori è sorta la necessità di migliorare le qualità prestazionali del muro di contenimento presente a monte dell’immobile contraddistinto dalla p.ed. 630 in c.c. Praso per la corretta realizzazione del servizio igienico presso la Malga Spinale.

**Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 04.02.2015 con cui si stabiliva:

1. **di approvare**, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, della L.P. 26/93, a tutti gli effetti la 1° Perizia di variante per i lavori di “realizzazione di un servizio igienico presso la Malga Spinale, p.ed. 630 in Loc. Peschera”, come redatta dall’arch. Sordo Alessandra e consegnata al protocollo comunale n. 3355, dell’anno 2014;
2. **di approvare**, per le motivazioni espresse nelle premesse, il verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 e lo schema di atto di sottomissione;
3. **di affidare** i lavori alla ditta appaltatrice, assegnando 7 gironi di proroga del termine di ultimazione dei lavori, come concordato con la DL;
4. **di dare atto che** il quadro economico di 1° variante è quello meglio precisato nelle premesse per un importo pari a € 39.164,68, di cui € 27.712,56 per lavori ed € 11.452,12 per somme a disposizione.
5. **di dare atto che** l’importo dell’impegno complessivo di spesa imputato all’intervento 2010501 (Cap. 3879) del bilancio di previsione in gestione provvisoria, gestione residui non varia, in quanto le maggiori lavorazioni sono state finanziate con il ribasso di gara.

**Considerato che** ora è emersa la necessità di modificare la posizione prevista per la vasca di raccolta dell’acqua a servizio della Malga Spinale p.ed. 630 in c.c. Praso, ma interessando un’area dove è richiesta una valutazione geologica e geotecnica, è necessario affidare un incarico ad un tecnico abilitato per la redazione della relativa perizia;

**Ravvisata** l’opportunità, di affidare tale incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all’apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

- la specificità degli incarichi che richiedono, oltre ad una pratica costante, anche approfonditi aggiornamenti e competenze specifiche nonché una dedizione quasi esclusiva da parte dei tecnici preposti;
- in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. devono essere integrate con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha disposto l’eliminazione dei minimi tariffari per i professionisti;

**Accertata** in tal senso la disponibilità del **dott. geol. Germano Lorenzi**, con studio a Riva del Garda (Tn), iscritto all’Ordine dei Geologi della Provincia Autonoma di Trento al n. 145;

**Visti** gli articoli 8 e 9 del D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm., così come modificati con D.P.P. 22.07.2009, n. 15-17/Leg., ai sensi dei quali per gli affidamenti di incarichi professionali di importo inferiore ad € 46.000,00.= al netto degli oneri fiscali è possibile il ricorso alla trattativa diretta. Per la determinazione del valore stimato della prestazione, ai fini dell’individuazione delle modalità di affidamento, viene specificato che gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente in base al valore di ciascuno di essi.

**Visto** il preventivo di parcella elaborato dal Germano Lorenzi, con studio a Riva del Garda (Tn), pervenuto in data 03/06/2015 al prot. comunale n. 3923, dal quale risulta che la predisposizione della relazione geologica - geotecnica a supporto del progetto per la realizzazione di una vasca per la raccolta dell’acqua in Loc. Malga Spinale, richiede il seguente onorario: € 400,00.= oltre a oneri previdenziali pari al 2% ed oneri fiscali pari al 22% per un totale complessivo di € 497,76.=.

**Considerato** che l’art. 20 (Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche) comma 12 della L.P. 26/93 e s.m. prevede che per affidamenti di importo inferiore ad €. 26.000,00.- si prescinde dalla stipula delle convenzioni, redatte sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale, con la presente deliberazione si provvede a formalizzare l’incarico di cui in oggetto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell’art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l’accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione al presente provvedimento.

**Considerato che**, ai fini dell’incarico è necessario:

- a) verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 39-quinquies della LP 23/90 ss.mm., con la conseguenza che l’affido è possibile per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell’affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all’interno dell’amministrazione;
- b) acquisire la documentazione comprovante: l’esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all’incarico da affidare; l’iscrizione all’albo o all’elenco professionale, se necessaria; l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 39 novies; la proposta di corrispettivo;

**Accertato che:**

- non sussistono situazioni note all’amministrazione in ordine all’insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 39-novies LP 23/90;
- il possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all’albo professionale) sarà accertata con dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato al momento dell’incarico;

- il corrispettivo proposto è da ritenersi congruo ed adeguato in relazione alla complessità delle problematiche e delle conseguenti responsabilità assunte con l'incarico;
  - l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dell'incarico potrà essere assolta mediante l'inserimento del nominativo del professionista in apposito elenco da pubblicare;
- Sottolineato che** le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:
- 1. Il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro 20 giorni dalla data di affidamento dell'incarico;
  - 2. Qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
  - 3. Il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista entro 60 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna della prestazione richiesta.

**Vista** la disponibilità all'intervento 2.01.08.06 (capitolo 9435) del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta adeguata disponibilità.

**Visto** il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

## DELIBERA

1. **di affidare**, per quanto meglio specificato in premessa, l'incarico della redazione di una **REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA MALGA SPINALE, P.E.D. 630 IN LOC. PESCHERA**, al dott. geol. **GERMANO LORENZI**, con studio a Riva del Garda (Tn), iscritto all'Ordine dei Geologi della Provincia Autonoma di Trento al n. 145, alle condizioni meglio indicate nel preventivo di spesa prot. n. 3923 del 03/06/2015 che seppur non allegato alla presente si intende costituirne parte integrante e sostanziale, e quindi **verso un importo di € 400,00= a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali pari al 2% (€ 8,00=), e l'I.V.A. al 22% (€ 89,76=) per ottenere un importo complessivo di € 497,76=**;
2. **Di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
  - Il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale la suddetta perizia di variante di cui all'oggetto entro 20 giorni dalla data di affidamento dell'incarico
  - Il termine per l'esecuzione dell'incarico di cui alla lettera a) decorre dalla data di ricevimento di copia della presente.
  - Il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adoattato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti
  - qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari ad € 7,50 per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile.
  - il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista dietro presentazione di fattura;
  - il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto;
  - tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria.
3. **Di impegnare** la spesa complessiva di € **497,76=** derivante dal presente provvedimento, all'intervento 2.01.08.06 (capitolo 9435) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso.
4. **Di dare atto** che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.. Le parti stabiliscono che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 C.C.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa (art. 3 co. 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Comune dovrà avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente dovrà comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **CIG Z9814D998F**. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori
5. **Di dare atto** trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento.
6. **Di riconoscere** il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
7. **Di dichiarare** la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**, con separata ed autonoma votazione (all'unanimità) ai sensi e agli effetti dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L, stante la necessità di procedere velocemente poi con i lavori.
8. **di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.